

N. R.G. 4097-1/17



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Presidente ff;

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.7.2017;
- rilevato che l'assegno provvisorio alimentare previsto dalla norma di cui all'art. 446 c.c. può essere chiesto e concesso unicamente quando la parte da cui si invoca rientri pienamente in una delle persone obbligate a somministrare gli alimenti a norma degli artt. 433 e ss. e si discuta unicamente sulle condizioni contemplate dagli artt. 438 e 443 c.c.;
- ritenuto, innanzitutto, che, diversamente, da quanto sostenuto da tutte le parti convenute, la circostanza che l'attore versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al suo mantenimento risulta dal provvedimento reso dal G.T. di nomina di amministratore di sostegno, di data 2.9.2016, da cui emerge che il B non è idoneo "*....al compimento di atti di gestione della propria vita in quanto privo di autonomia nell'espletamento delle funzioni di quotidiana esistenza e bisognoso di assistenza continua....*";
- ritenuto, quanto ai soggetti obbligati, che, in questa fase cautelare, va esclusa F, coniuge divorziata del B, in quanto, come rilevato dalla difesa della stessa, la legge sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del



matrimonio (Legge 1 dicembre 1970 n. 898) non prevede la permanenza di alcun obbligo di mantenimento o alimentare a carico dell'ex coniuge, ma dispone solo la somministrazione eventuale di un assegno allo scopo di consentire al coniuge economicamente più debole di permanere nella medesima situazione economica di cui godeva in costanza di matrimonio (cfr. in tal senso Cass. 20.3.2009 n. 6864; Cass. 11.8.1994 n. 7358);

- ritenuto pertanto che, con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili, l'obbligazione alimentare sorge in primo luogo, direttamente, a carico dei figli dell'alimentando;

- ritenuto, quindi, che la prima obbligata sia la figlia dell'alimentando G

;

- ritenuto, peraltro, con riguardo alla determinazione del predetto assegno che l'importo richiesto dall'attore (€ 800,00) sia del tutto sproporzionato, considerato, da un lato, che attualmente il B vive in una casa in comodato gratuito messa a disposizione dal padre , si sostiene con i pasti pagati dal fratello (non costituito nel presente procedimento), mentre le utenze domestiche risultano pagate per l'anno corrente dal Comune di (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione);

- rilevato, inoltre, che nel predetto atto di citazione si dà atto del fatto che l'attore *“svolge qualche lavoretto saltuario come la consegna di volantini”*;



- rilevato, altresì, che la figlia G gode di un reddito di circa € 15.000,00 lorde annue pari a circa € 1.200,00 mensili nette (cfr. 1 e 9 convenuta) e vive con il marito (perceutore di un reddito di circa € 21.000,00 lordi annui pari a poco meno di € 1.500,00 nette mensili- cfr. docc. 3 e 10 convenuto) ed il figlio minore in una casa condotta in locazione;
- ritenuto che attualmente le necessità primarie dell'attore vanno limitate all'acquisto di un minimo di generi alimentari e di capi di vestiario;
- ritenuto pertanto che l'importo da porre a carico della figlia va prudenzialmente determinato in via provvisoria in € 150,00 mensili;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 446 c.c.

Concede a B l'assegno provvisorio di € 150,00 ponendo l'importo a carico della figlia G ;  
spese al definitivo

Si comunichi.

Vicenza, 21.7.2017

Il Presidente ff

Marina Caparelli

